



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 30.6.2008
COM(2008) 404 definitivo

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.1. Motivazione e obiettivi della proposta

A norma dell'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (di seguito "la direttiva IVA"), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure speciali di deroga alle disposizioni di detta direttiva allo scopo di semplificare la riscossione dell'IVA o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

Con lettera protocollata presso il Segretariato generale della Commissione il 15 novembre 2007 l'Italia ha chiesto l'autorizzazione a esonerare i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 30 000 EUR. In conformità all'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettera del 6 maggio 2008, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dall'Italia. Con lettera dell'8 maggio 2008 la Commissione ha comunicato all'Italia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.

1.2. Contesto generale

A norma del titolo XII, capo 1, della direttiva IVA, gli Stati membri possono applicare regimi speciali per le piccole imprese, compresa l'esenzione dei soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera una determinata soglia. A seguito di tale esenzione un soggetto passivo non è tenuto ad addebitare l'IVA sulle sue forniture e, pertanto, non può detrarre l'IVA sugli acquisti.

Questa misura è stata inizialmente introdotta in conformità alle disposizioni dell'articolo 14 della direttiva 67/228/CEE del Consiglio. Tuttavia, gli Stati membri che non si sono avvalsi della facoltà prevista da tale disposizione hanno in seguito potuto concedere una franchigia d'imposta, conformemente all'articolo 24, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 77/388/CEE, divenuto ora il primo comma dell'articolo 285 della direttiva IVA, soltanto ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 5 000 EUR.

L'Italia non si è avvalsa della facoltà prevista all'articolo 14 della direttiva 67/228/CEE del Consiglio e pertanto presenta un numero considerevole di soggetti passivi con un volume d'affari annuo molto basso sottoposti al regime IVA normale; per queste imprese molto piccole, che devono adempiere a tutti gli obblighi in materia di IVA, tali obblighi possono risultare eccessivamente onerosi rispetto alle imprese più grandi.

La richiesta di deroga presentata dall'Italia mira a semplificare il sistema IVA per le piccole imprese introducendo la misura di semplificazione di cui all'articolo 285, primo comma, della direttiva IVA, ma applicandola ai soggetti passivi con un volume d'affari annuo non superiore ai 30 000 EUR. Questa misura ridurrà considerevolmente gli oneri a carico delle imprese ammissibili al regime e le

esenterà da molti degli obblighi previsti dalle disposizioni IVA normali. Il regime faciliterà inoltre la riscossione dell'imposta da parte dell'amministrazione nazionale.

Il regime sarebbe facoltativo per i soggetti passivi e, secondo l'Italia, non tutte le imprese ammissibili lo sceglierebbero, in quanto le imprese interessate che vendono principalmente ad altri soggetti passivi potrebbero preferire operare nell'ambito del regime IVA normale. L'Italia calcola pertanto che, delle 930 000 imprese ammissibili, circa 710 000 fruirebbero della misura di semplificazione.

Il regime avrebbe un'incidenza trascurabile sull'importo totale del gettito fiscale. Secondo le stime dell'Italia, nel primo anno di attuazione la riduzione del gettito sarebbe pari a circa lo 0,15%, per aumentare fino allo 0,25% circa nei due anni successivi.

L'Italia vorrebbe inoltre avere la possibilità di aumentare la soglia per mantenere il valore dell'esenzione in termini reali.

La deroga sarà valida fino al 31 dicembre 2010 o fino all'entrata in vigore di una direttiva che stabilisca il volume d'affari annuo al di sotto del quale un soggetto passivo può essere esonerato dall'IVA, se questa entrerà in vigore prima di tale data.

1.3. Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Nel 2004 la Commissione ha presentato una proposta (COM(2004) 728 definitivo) intesa ad aumentare a 100 000 EUR la soglia del volume d'affari annuo al di sotto della quale gli Stati membri possono concedere l'esenzione dall'IVA ai soggetti passivi.

1.4. Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

Non pertinente.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

2.1. Consultazione delle parti interessate

Non pertinente

2.2. Ricorso al parere di esperti

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

2.3. Valutazione dell'impatto

La decisione mira a introdurre una misura di semplificazione che esonera le imprese con un volume d'affari annuo non superiore ai 30 000 EUR da numerosi obblighi in materia di IVA; essa ha pertanto un impatto potenziale positivo.

In considerazione della portata ridotta della deroga e della sua applicazione limitata nel tempo, l'impatto sarà comunque limitato.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

3.1. Sintesi delle misure proposte

Autorizzazione per l'Italia ad applicare una misura di deroga alla direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di una misura di semplificazione a favore delle imprese con un volume d'affari annuo non superiore ai 30 000 EUR.

3.2. Base giuridica

Articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.

3.3. Principio di sussidiarietà

In conformità all'articolo 395 della direttiva IVA, uno Stato membro che intende introdurre misure di deroga alla suddetta direttiva deve ottenere l'autorizzazione del Consiglio sotto forma di una decisione del Consiglio. Pertanto la proposta rispetta il principio di sussidiarietà.

3.4. Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i seguenti motivi.

- La decisione riguarda un'autorizzazione concessa a uno Stato membro su sua richiesta e non impone obblighi allo Stato membro.
- Tenuto conto della portata limitata della deroga, la misura particolare è commisurata all'obiettivo perseguito.

3.5. Scelta dello strumento

Strumenti proposti: decisione del Consiglio.

Altri mezzi non sarebbero adeguati per il seguente motivo:

A norma dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, la deroga alle norme IVA comuni è possibile soltanto con l'autorizzazione del Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. Una decisione del Consiglio è lo strumento più idoneo perché può essere indirizzata ai singoli Stati membri.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta ha un'incidenza trascurabile sul bilancio comunitario.

5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

5.1. Clausola di riesame/revisione/temporaneità

La proposta contiene una clausola di temporaneità.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto¹, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione²,

considerando quanto segue:

- (1) La Repubblica italiana non si è avvalsa della facoltà prevista all'articolo 14 della direttiva 67/228/CE³ e, di conseguenza, poteva introdurre un regime di esenzione applicabile soltanto ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non superasse i 5 000 EUR.
- (2) Con lettera protocollata presso il Segretariato generale della Commissione il 15 novembre 2007 l'Italia ha chiesto l'autorizzazione ad applicare una misura di deroga all'articolo 285 della direttiva IVA al fine di esonerare i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 30 000 EUR. Tale misura esenterà detti soggetti passivi da alcuni o dalla totalità degli obblighi in materia di IVA indicati al titolo XI, capi da 2 a 6, della direttiva IVA.
- (3) In conformità all'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettera del 6 maggio 2008, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dall'Italia. Con lettera dell'8 maggio 2008 la Commissione ha comunicato all'Italia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.
- (4) Gli Stati membri possono già applicare un regime speciale per le piccole imprese a norma del titolo XII della direttiva IVA. La misura proposta deroga all'articolo 285 della direttiva IVA solo in quanto la soglia del volume d'affari annuo prevista dal regime è superiore a quella attualmente autorizzata per l'Italia.

¹ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/8/CE (GU L 44 del 20.2.2008, pag. 11).

² GU C [...], del [...], pag. [...].

³ GU C 71 del 14.4.1967, pag. 1303/67. Direttiva abrogata dalla direttiva 77/388/CEE.

- (5) La fissazione di una soglia più elevata può ridurre considerevolmente gli obblighi in materia di IVA a cui sono soggette le imprese più piccole; al tempo stesso, poiché la misura è facoltativa, essa lascia libere le imprese di scegliere il regime IVA normale.
- (6) Al fine di contribuire a ridurre gli oneri a cui sono soggette le piccole imprese, la Commissione si è impegnata a fissare una soglia comune di volume d'affari al di sotto della quale i soggetti passivi possono essere esonerati dall'IVA. Nel 2004 la Commissione ha proposto⁴ di concedere agli Stati membri la possibilità di aumentare la soglia del volume d'affari annuo al fine di esonerare dall'IVA le piccole imprese. La richiesta dell'Italia è coerente con la proposta della Commissione ed è ritenuta un mezzo appropriato per ridurre gli oneri delle piccole imprese.
- (7) L'Italia vorrebbe inoltre essere autorizzata ad aumentare la soglia per mantenerne il valore in termini reali, applicando così nell'ambito della misura una disposizione analoga a quella contemplata all'articolo 286 della direttiva IVA.
- (8) La deroga non avrà incidenza sulle risorse proprie delle Comunità europee provenienti dall'imposta sul valore aggiunto.
- (9) Secondo i dati forniti dalla Repubblica italiana, la misura comporterà una riduzione dell'importo complessivo del gettito fiscale riscosso allo stadio del consumo finale pari a circa lo 0,15% nel primo anno di attuazione e lo 0,25% nei due anni successivi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE, l'Italia è autorizzata ad esonerare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 30 000 EUR. Questo regime è facoltativo per i soggetti passivi.

Articolo 2

L'Italia è autorizzata ad aumentare tale soglia al fine di mantenere il valore dell'esenzione in termini reali.

Articolo 3

La presente decisione scade alla data di entrata in vigore di norme comunitarie che fissano una soglia comune di volume d'affari al di sotto della quale i soggetti passivi possono essere esonerati dall'IVA, o al più tardi il 31 dicembre 2010.

Articolo 4

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

⁴ GU C 24 del 29.1.2005, pag. 8.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio
Il Presidente*